



Copia

COMUNE DI STALETTI'

(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Reg.	Oggetto: Regolamento protezione civile. Approvazione.
Data 20/08/2020	

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venti** del mese di **agosto**, alle ore **18,30**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta di prima convocazione, convocata dal Sindaco con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano i Sigg. Consiglieri:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente (SI - NO)
1	MERCURIO Alfonso	Sindaco	SI
2	MIRARCHI Rosario	Vice Sindaco	SI
3	TORCHIA Maurizio	Consigliere	NO
4	BASILE Giovanni	"	SI
5	POSCA Maria Concetta	"	SI
6	GRILLONE Salvatore	"	SI
7	VOCI Nicolas	"	SI
8	FRAGOMELE Francesco	"	SI
9	RIJILLO Franca	"	NO
10	GRILLONE Roberto	"	SI
11	NARCISO Pantaleone	"	NO
Consiglieri assegnati ed in carica: n. 10		Presenti: n. 8 (compreso il Sindaco)	Assenti: n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr. Luciano Pittelli*.

Il *Dott. Salvatore Grillone*, Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Prende la parola il Consigliere Francesco Fragomele, il quale relaziona in merito all'argomento.

Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera in esame. La votazione riporta il seguente risultato: presenti:8; assenti:9; voti favorevoli: all'unanimità.

La proposta di deliberazione viene dichiarata approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

-che la Legge n° 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" tra l'altro, individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di Protezione Civile ed in particolare all'Art. 15 comma 3 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile ed esercita i poteri conferitegli dalla citata legge nonché quelli attribuiti dalle normative regionali, nazionale, comunitaria e dal presente regolamento;

- che pertanto egli è responsabile di tutte le attività ed operazioni connesse, in particolare:

- assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
- provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'Art. 108 lett. c) del D.lgs. n° 112/98, che ribadisce le funzioni attribuite ai Comuni e di seguito elencate:

1. attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2. adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3. predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990, n° 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4. attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5. vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6. utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

VISTO l'Art. 13 del D.Lgs. n° 267/2000, secondo il quale spettano al Comune funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;

RITENUTO di dover approvare un apposito Regolamento che disciplini le funzioni e la strutturazione dell'Ufficio di Protezione Civile, delle strutture operative comunali di protezione civile, delle funzioni di supporto e del volontariato comunale di protezione civile;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale di Protezione Civile allegato alla presente deliberazione;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 dal Responsabile del Settore Tecnico;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D.Lgs. n° 267/2000;

DELIBERA

DI APPROVARE il testo del Regolamento di Protezione Civile, allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante.

DI RENDERE il presente provvedimento ,con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL.



Comune di Staletti
(Prov. di Catanzaro)

Via A. Fazzari 2-88069 Staletti

tel.0961918802 fax 0961918100

REGOLAMENTO PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di Protezione Civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, della legge 24.2.1992, n. 225 e del D. Lgs. 31,3,1998, n. 112.

Per il conseguimento delle finalità del servizio comunale di protezione civile, il sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e provinciali in materia di protezione civile.

Al verificarsi di eventi calamitosi e di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il sindaco dovrà coordinare i propri interventi con altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati nel territorio di Staletti (CZ).

Art. 2 - Le attività e le funzioni di protezione civile.

Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sotto elencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a. La predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;*
- b. l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;*
- c. l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;*
- d. l'utilizzo del volontario di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra enti;*
- e. l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito dell'Unità Comunale Volontari di Protezione civile e Antincendi boschivi;*
- f. curare le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni, nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione;*
- g. organizzare e svolgere le attività necessarie ad affrontare le criticità che si manifestano nel corso di qualsiasi evento calamitoso;*
- h. l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti l'emergenza in atto;*
- i. il tempestivo collegamento con gli uffici provinciali, regionali e nazionali competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.*

TITOLO II LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 4 - l'Ufficio Comunale di protezione civile

E' istituito l'ufficio comunale di Protezione civile quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale. Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Nei casi emergenza il Responsabile del servizio edilizia urbanistica dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti appartenenti ad altre aree funzionali, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza. Dovrà inoltre curare rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio comunale secondo le direttive degli organi competenti.

Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantire il funzionamento.

Art. 5 - Compiti dell'Ufficio Comunale di protezione civile

All' Ufficio comunale di Protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. curare l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile;*
- b. curare i rapporti con l'Unità Comunale Volontari di Protezione civile e Antincendio boschivo e con altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;*
- c. curare le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature occorrenti;*
- d. curare le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni, nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione;*
- e. organizzare e svolgere le attività necessarie ad affrontare le criticità che si manifestano nel corso di qualsiasi evento calamitoso;*
- f. l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti l'emergenza in atto;*
- g. il tempestivo collegamento con gli uffici provinciali, regionali e nazionali competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.*

TITOLO III PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6 - Piano di protezione Civile

Il Piano Comunale di Protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione, l'assegnazione e l'esecuzione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

La predisposizione del piano comunale dovrà contemplare:

- a. la definizione della struttura comunale di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);*
- b. l'indicazione dei dati riguardanti il territorio;*
- e. l'individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento.*

TITOLO IV INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 7 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco (o suo delegato) assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta regionale dalla normativa vigente in materia.

La Sede dell'unità comunale viene fissata temporaneamente presso il municipio di Staletti in Via R. Ciluzzi .

Art. 8 - Fase di allegamento

Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza:

- a) la pronta mobilitazione (o preavviso a seconda dei casi) dell'ufficio comunale di protezione civile;*
- b) la immediata formazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;*
- c) la pronta mobilità (o preavviso a seconda dei casi) del servizio di polizia municipale;*
- d) la tempestiva informazione agli organi di protezione civile (Prefetto e Presidente della Giunta Regionale);*
- e) il tempestivo impiego (o preavviso a secondo dei casi) della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza;*
- f) l'immediato allertamento (o preavviso a secondo dei casi) della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.*

TITOLO V L'UNITA' COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO

Art. 9 — Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile e antincendio boschivo.

All'Unità comunale volontari di protezione civile e antincendio boschivo possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la

loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino di calamità o catastrofi e spegnimento incendi boschivi.

All'Unità possono essere affidati compiti di supporto logistico ai servizi comunali.

L'Unità comunale volontari svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 10- Requisiti di ammissione all'Unità.

L'ammissione all'Unità è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, previo accertamento dei necessari requisiti psicofisici.

L'ammissione all'Unità dovrà essere comprovata, nei termini di Legge, dal possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere conseguito la maggiore età;
- b. essere idoneo all'attività, di essere esente da difetti che possono influire negativamente sul servizio;
- c) essere esenti da condanne penali ovvero di procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio;
- d. svolgere attività non contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- e. essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dall'Unità, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

Art. 11 - Ammissione e partecipazione dei membri volontari.

I volontari ammessi all'Unità Comunale acquisiscono la qualifica di effettivi dopo aver svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.

Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'unità Comunale di protezione civile.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza all'Unità e il ruolo assegnato.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA' VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI

Art. 12 - Organi dell'Unità.

L'unità comunale volontari è costituito dai seguenti organi:

- il Coordinatore
- l'Assemblea dei volontari

a) Il Coordinatore:

E' nominato con provvedimento del Sindaco tra i membri effettivi dell'Unità Comunale. Il Coordinatore può nominare un vice coordinatore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere riproposto per la nomina dall'Assemblea dei Volontari.

Il Coordinatore dirige e coordina l'attività dei volontari e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente. È responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso all'Unità. Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

b) L'assemblea dei volontari:

E' costituita da tutti i volontari effettivi iscritti all'Unità Comunale volontari di protezione civile.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'Assemblea provvede all'approvazione dei piani o programmi annuali delle attività. Formula inoltre indicazioni e proposte al comitato comunale di protezione civile e collabora con il coordinatore allo svolgimento delle attività programmate. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal Vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età

Art 13 - Materiali e mezzi in donazione.

I materiali e le dotazioni affidate all'Unità comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile. L'impiego dei mezzi e materiali in dotazione dovrà essere disciplinato con specifico disciplinare d'uso anche al fine delle responsabilità civili.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali.

TITOLO VIII

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Art. 14 — Doveri dei volontari.

I volontari partecipano alle attività di loro competenza con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore.

I volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi al principio di correttezza e lealtà.

Art. 15 - Diritti dei Volontari.

All'Unità comunale volontari è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato istituito presso il Dipartimento della protezione civile, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

L'Unità comunale volontari di protezione civile e antincendi boschivi può inoltre chiedere l'iscrizione all'albo regionale delle Associazioni ed organizzazioni di volontariato di protezione civile.

I volontari sono tenuti a partecipare assiduamente alle attività di addestramento che vengono organizzate dall'amministrazione comunale o da altri Enti di protezione civile riconosciuti dalla normativa vigente. Essi hanno il dovere di comportarsi con correttezza e lealtà, avendo cura di mantenere in buono stato l'uniforme assegnata loro in dotazione.

Ai volontari effettivi ed aspiranti volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile per la partecipazione agli interventi addestrativi di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzate dai competenti organi, con relativo onere a carico del Comune.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente organizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici:

- a. mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;*
- b. mantenimento del trattamento economico e previdenziale;*
- c. copertura assicurativa;*
- d. rimborso delle spese sostenute.*

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo al dovere da parte dello stesso di comunicare per iscritto tale decisione al Sindaco o al Coordinatore.

Art. 16 - Sanzioni disciplinari.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontariato con atto del Sindaco, il quale potrà disporre previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze. In ogni caso è garantito al volontariato il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Art. 17 - Interventi in ambito extra comunale.

Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, l'unità Comunale Volontaria di Protezione Civile e Antincendio boschivo ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia e Regione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio comunale di protezione civile.

Copia del presente regolamento viene consegnata ai componenti dell'Unità comunale volontari di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione all'Unità.

Art. 19 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi provinciali, regionali e nazionali di protezione civile. Il presente

regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'albo pretorio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.




COMUNE DI STALETTI'

(Provincia di Catanzaro)

IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Regolamento protezione civile. Approvazione."** – esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza.

Staletti, li



Il Responsabile
F.to Alfonso Mercurio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Salvatore Grillone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luciano Pittelli



REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(Art. 124 comma 1, art. 125 ed art. 134 comma 4° del
T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n° 267)

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma dell'art. 124 comma 1 del T.U. di cui al D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna, per restarvi per 15 giorni consecutivi .

Staletti, 21/8/2020

La Responsabile del Servizio
F.to Paola Grande

La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____
 perché sono trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Staletti,

La Responsabile del Servizio
F.to Paola Grande

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Staletti, 21/8/2020



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Paola Grande
Paola Grande